



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTA' DI ACIREALE

PROPAGANDA ELETTORALE

Si richiamano i criteri di massima per la disciplina della propaganda elettorale in vista delle Elezioni del sindaco e del consiglio comunale della Città' di Acireale del prossimo 10 giugno 2018, sulla base della vigente normativa in materia, nonché delle indicazioni fornite per l'occasione dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con circolare n. 5189 del 26 aprile 2018.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

L'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune.

Le giunte comunali, **dal 33° al 30°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 8 a venerdì 11 maggio 2018**), stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni.

Le giunte municipali provvedono all'assegnazione degli spazi, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Va ricordato che negli spazi assegnati a tale scopo si possono affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Da quanto precede consegue che, fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del Capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti nella materia.

Scritte e affissioni – Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale, la legge n. 212/56 individua i luoghi dove sono ammesse le affissioni.

Conseguentemente, sono vietate le scritte su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1, ultimo comma).

E', altresì, vietata l'affissione dei manifesti elettorali negli spazi non consentiti; i Comuni, pertanto, devono procedere alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.

La Polizia Municipale, al riguardo, incrementerà l'attività di vigilanza del territorio, adottando tempestivamente i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive. Al riguardo, si precisa che il verbale di contestazione della violazione amministrativa in materia di abusiva affissione dei manifesti di propaganda elettorale, in tutti i casi in cui non possa essere individuato l'autore materiale dell'illecito, sarà notificato, nella qualità di responsabile solidale, solo ed esclusivamente al candidato raffigurato nel manifesto di propaganda elettorale e non al committente.

E' da ritenere, altresì, proibita la installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

esposizione, realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi appositamente predisposti dai Comuni.

Da tale divieto sono escluse le insegne che indicano le sedi dei partiti.

Non sono, invece, considerati oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche e i mezzi di comunicazione audiovisiva, anche a circuito chiuso, che siano caratterizzati in maniera tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa luminosa.

Il loro uso, che sia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di una esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile.

E' tuttavia necessario che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche si muniscano delle relative autorizzazioni.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, **quindi da venerdì 11 maggio 2018**, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge n. 212/56, è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico.

La norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile, nonché il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme sulla circolazione stradale). Tali mezzi possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto la fattispecie si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Nello stesso periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto al fine di preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 Legge 130/75).

Si rammenta, al riguardo, che in forza dell'art. 59, comma 4, del DPR 495/1992 (come sostituito dall'art. 49 del DPR 610/1996), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (*rectius Commissario Straordinario*) o, nel caso in cui venga svolta nel territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Nei trenta giorni antecedenti le votazioni, alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n.773 delle Leggi di P.S.. Pertanto, dal 30° giorno antecedente il giorno fissato per le elezioni, sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle votazioni (**venerdì 8 giugno 2018**), i promotori delle riunioni elettorali in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore con tre giorni di anticipo.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (art. 3 Legge 10 dicembre 1993 n. 515).

Comizi elettorali – Orari e durata

I comizi vanno tenuti dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali; dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00 dei giorni di sabato e festivi.



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Alle ore 24,00 di venerdì 8 giugno 2018, scade il termine per tenere i comizi , ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 130/75 che vieta, altresì, nel giorno precedente e nei giorni destinati alla votazione le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni in cui si svolgono le votazioni è vietata, altresì, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Ogni comizio non potrà superare la durata di un'ora, con un intervallo tra un comizio e l'altro di non meno di quindici minuti. Tali limitazioni sono applicabili solo ai comizi, mentre per tutte le altre forme di spettacolo, anche a scopo di propaganda elettorale, sono applicabili le disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.

Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia, il Comando di Polizia Municipale, prima di concedere la piazza ad altro partito, sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia per la predisposizione dei servizi necessari al fine di stabilire l'orario di inizio dei successivi comizi.

Potranno essere tenute per un lasso di tempo superiore ad un'ora e sempre entro i limiti di tempo sopraindicati, le manifestazioni (dibattiti, tribune politiche, tavole rotonde, ecc.) in luoghi aperti al pubblico (ville, stadi e comunque non piazze).

Nel caso di impiego di cinema e teatri prospicienti a piazze, potranno essere usati altoparlanti esterni nei limiti di un'ora, soltanto se la piazza è libera da altre manifestazioni.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore e per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc..



Comizi elettorali – Località

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali sono tenuti, sulla base dei profili normativi regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in eguale misura, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti.

Le piazze principali e le altre maggiormente richieste verranno assegnate dal Comune al quale i partiti dovranno rivolgere istanza, non prima dei tre giorni antecedenti la manifestazione e non oltre le ore 18,00 del giorno precedente.

Il Comando di Polizia Municipale concederà la piazza tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che dovranno essere presentate esclusivamente al protocollo generale dell'Ente, anche a mezzo posta elettronica certificata alla casella protocollo@pec.comune.acireale.ct.it (le istanze eventualmente rimesse per fax saranno dichiarate irricevibili ed archiviate ad ogni fine).

Nel caso in cui si verifichi che due o più partiti politici presentino per lo stesso giorno e per la stessa ora, richiesta di utilizzare la stessa piazza, si procederà a sorteggio.

Saranno promosse, a cura del Comando di Polizia Municipale, riunioni locali su richiesta dei rappresentanti politici per concordare in modo dettagliato l'avvicendamento nelle piazze, in particolare per i comizi di chiusura.

In ogni caso, qualora l'oratore impegnato per il comizio in programma non dovesse iniziare all'orario previsto, dovrà impiegare solo il lasso di tempo residuo.



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

E' opportuno non tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche le località prossime a scuole, caserme, ospedali e simili, allo scopo di tutelare particolari situazioni di pubblico interesse.

Durante i comizi è opportuno evitare la distribuzione di volantini a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico, cortei motorizzati, fiaccolate o parate in movimento annuncianti l'ora e il luogo di comizi in prossimità di piazze, strade dove sono in corso altre riunioni elettorali.

E' opportuno che l'uso di emissioni sonore di musica e canzoni venga limitato ad un quarto d'ora prima dei comizi.

Cortei

Durante la campagna elettorale (**a partire dall'11 maggio p.v.**) non possono aver luogo cortei, staffette motorizzate, fiaccolate e parate in genere e, pertanto, i partiti e i gruppi politici si asterranno dal chiedere per tale scopo autorizzazioni alle competenti Autorità.

Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, **quindi da sabato 26 maggio 2018**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Le Amministrazioni comunali e le Forze dell'Ordine dovranno osservare la più scrupolosa e attenta vigilanza in materia ed adottare, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia dei responsabili.

Per quanto concerne le sedi prescelte per i comitati elettorali, le stesse devono essere indicate con l'esposizione dei contrassegni delle liste senza indicazione di altra forma di propaganda elettorale, vietata dalla legge.

Gazebo

In merito all'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, il Ministero dell'Interno, ha richiamato quanto disposto dall'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

della legge 24 aprile 1975 n. 130, che vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto, si ritiene che possa essere consentito l'utilizzo delle suddette strutture a fini elettorali, solo a determinate condizioni:

tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

Sono ammesse soltanto le bandiere dei partiti o dei movimenti politici, ove servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, saranno consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti ed i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Al riguardo, si precisa che la legge 150/2000 fornisce la definizione di "comunicazione istituzionale" all'art. 1, comma 4, individuandone anche le finalità.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n.81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. In ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.



CITTÀ DI ACIREALE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l’arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In proposito, viene fatto presente che, eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge n. 28/2000, devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente all’AGCOM, anche al fine dell’emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di “par condicio” fra le forze politiche in competizione.

IL COMANDANTE
DOTT. ANTONINO MOLINO